

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2016 del 28 ottobre 2014

Modifiche ed integrazioni DGR n. 1476 del 05 agosto 2014 "Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo. Programma 2014/2015. Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli. Applicazione delle disposizioni di cui alla sezione VI "Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura".

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Vengono introdotte modifiche volte a precisare le tipologie di spese ammissibili dell'azione A "assistenza tecnica e formazione professionale apicoltori" del programma 2014/2015.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il settore apistico gode di un regime di sostegno comunitario per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura previsto dal Reg. (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

Il Regolamento definisce all'art. 106 le misure che gli Stati membri possono inserire nei Programmi nazionali triennali predisposti a norma dell'art. 105 e che si riferiscono a:

- a. assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
- b. lotta contro la varroasi;
- c. razionalizzazione della transumanza;
- d. misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
- e. misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apistico comunitario;
- f. collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Per l'anno in corso la Giunta regionale con deliberazione n. 1476 del 05 agosto 2014 ha approvato il Programma 2014/2015, aprendo i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte degli aventi titolo, e definendo i criteri per la concessione dei contributi per ogni azione attivata.

In particolare risulta opportuno ricordare che, tra le azioni attivate, è stata confermata, anche per il programma 2014/2015, la validità dell'azione inerente l'"assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori" quale strumento per lo sviluppo e la tutela dell'allevamento delle api e delle attività ad esso connesse, in grado di favorire la collaborazione tra i diversi soggetti che agiscono all'interno del settore.

A tal riguardo con l'apertura termini succitata, in considerazione della necessità di garantire l'aggiornamento dei tecnici apistici iscritti all'elenco regionale istituito dalla legge regionale n. 23/1994, è stato previsto che per l'annualità 2014/2015 il Centro regionale per l'Apicoltura (CRA) organizzi l'aggiornamento dei tecnici, così come previsto dalla legge regionale n. 23/1994, secondo le modalità definite nell'allegato B della DGR n. 1855/2008.

In considerazione di quanto disposto nel procedimento amministrativo inerente il Registro regionale dei Tecnici apistici (allegato B alla DGR n. 1855/2008) è stato rilevato che tra gli adempimenti del CRA, nelle fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi, lo stesso centro debba stipulare un'idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi. A tal proposito, in considerazione dell'assenza tra le voci ammissibili dell'azione di tale tipologia di costo, si ritiene opportuno ammettere tale voce tra le spese finanziabili dall'intervento.

A tal proposito per coerenza con le altre attività inerenti l'informazione dell'azione A "assistenza tecnica e formazione professionale apicoltori" viene previsto di dare l'opportunità di ammettere tale spesa anche per i beneficiari delle sottoazione a.1.1. "Interventi informativi di aggiornamento" e a.2 "Seminari e convegni tematici".

Infine, in riferimento alla non eleggibilità della spesa inerente l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sui fondi messi a disposizione dall'Unione Europea si ritiene opportuno inserire tale voce tra quelle indicate nel paragrafo 4.7 "Spese non ammissibili" dell'allegato A della DGR n. 1476 del 05 agosto 2014.

Pertanto, tenuto conto di quanto premesso, si ritiene opportuno provvedere alla rettifica di quanto disposto con DGR n. 1476/2014 precisando tra le spese ammissibili delle sottoazioni a.1 e a.2 la possibilità di rendicontare le spese di assicurazione per i partecipanti agli interventi, e specificando la non ammissibilità della spesa inerente l'Imposta regionale sulle attività produttive.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che ha accorpato il Reg. (CE) 797 del 26 aprile 2004 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

VISTO il Decreto MIPAAF 23 gennaio 2006 che detta le linee guida per l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

VISTO il Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, relativo all'"Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 e l'attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA dell'istruttoria e dei controlli sulle domande nonché la predisposizione degli elenchi dei beneficiari del reg. (CE) 1221/97 e successivamente del Reg. (CE) n. 797/2004 sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, ora Reg. (CE) 22 ottobre 2007. n. 1234/2007;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Deliberazione n. 53 del 9 luglio 2013 del Consiglio regionale del Veneto relativa all'approvazione del Programma della regione del Veneto per il triennio 2014/2016, per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007;

VISTO il Programma Nazionale relativo alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura _ Triennio 2014/2016;

VISTA la Decisione di esecuzione della commissione n. C(2013) 5126 del 12 agosto 2013 recante approvazione dei programmi volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché fissazione del contributo dell'Unione a tali programmi;

VISTA la DGR n. 1476 del 5 agosto 2014, - Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo. Programma 2014/2015. Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli. Applicazione delle disposizioni di cui alla sezione VI "Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura";

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche alle spese ammissibili del programma 2014/2015;

DATO ATTO che il direttore responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'**Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le modifiche alle spese ammissibili del programma 2014/2015;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di comunicare ad AVEPA il presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.